

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI LECCO

FINALITÀ GENERALI E FUNZIONI DELLA CONSULTA

ARTICOLO 1

Comma 1

La consulta provinciale degli studenti di Lecco, ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, ha il compito di garantire il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore statale e non statale della provincia stessa, per ottimizzare e integrare in rete le attività extra-curricolari, favorire la comunicazione, creare e/o migliorare gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di incontro e di scambio, valorizzare il tempo libero e potenziare l'offerta formativa formulando proposte e pareri.

Comma 2

La Consulta è autogestita dagli studenti e persegue le sue finalità, progetti ed attività in maniera libera ed indipendente, ma coerente con le finalità formative istituzionali.

Comma 3

La consulta può avere carattere transnazionale.

ARTICOLO 2

Comma 1

La consulta provinciale formula ed avvala proposte, esprime pareri al Provveditore agli Studi ed agli Enti Locali competenti

Comma 2

I Rappresentanti della Consulta delle singole scuole, eletti parallelamente ai Rappresentanti d'Istituto, devono essere ascoltati e consultati dai Consigli d'Istituto in merito a tutte le attività che riguardano le progettualità previste dal D.P.R. 567/96.

Comma 3

I Rappresentanti della Consulta coadiuveranno i Rappresentanti degli studenti a livello di consiglio di Istituto, relativamente a tutte le altre attività che riguardano gli studenti.

ARTICOLO 3

Comma 1

La Consulta ha il compito di rappresentare le idee dei propri studenti a livello Scolastico, Provinciale, Regionale, Nazionale e transnazionale, in qualità di

componente della scuola, di fronte al Consiglio Scolastico Provinciale, al Provveditorato agli Studi ed a tutti gli altri Enti affini.

Comma 2

In quanto rappresentante della componente studentesca, la Consulta esprime, nelle diverse occasioni, tutti i diversi pareri, le proposte, le difficoltà di tutti gli studenti, e non solo di una maggioranza.

ARTICOLO 4

La Consulta può collaborare, su richiesta del Provveditorato agli Studi, all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti.

ORGANI E NOMINE DELLA CONSULTA

ARTICOLO 5

Comma 1

Per l'organizzazione dei lavori della Consulta sono previsti diversi organi e nomine, alcuni attraverso le elezioni, altri per mezzo di nomine emanate in base alla qualità del nominando.

Comma 2

La Consulta Provinciale degli Studenti di Lecco è composta da: il Presidente, 2 Vicepresidenti che formano la giunta, l'Assemblea, Plenaria, le Commissioni di lavoro, il Docente referente.

Comma 3

Il Presidente:

1. Deve essere un componente dell'Assemblea plenaria;
2. Viene eletto dalla Plenaria;
3. Viene eletto dopo la pari presentazione di tutti i candidati
4. Ha il compito di coordinare i lavori, di facilitare le attività e di moderare gli interventi durante i lavori dei Rappresentanti;
5. Cura le funzionalità amministrative;
6. Convoca l'Assemblea e la giunta
7. Valuta i lavori delle commissioni
8. Ha funzione di rappresentanza negli incontri con le istituzioni, con gli Enti pubblici e privati e con le Associazioni;
9. Ha relazioni autonome con i media locali;
10. Rimane in carica fino a nuova elezione e può essere richiamato nonostante abbia terminato il corso di studi, come membro aggiunto della giunta per garantire la continuità dei lavori.

Comma 4

Il Vicepresidente:

1. Sostituisce in tutte le sue mansioni il Presidente qualora non fosse disponibile per problemi di estrema gravità.
Consulta e lo consiglia sulle decisioni da prendere.

Comma 5/a

L'Ufficio di Presidenza:

1. Il presidente può nominare un ufficio di presidenza che lo aiuti nello sviluppo dell'attività rappresentativa ed organizzativa
2. I componenti dell'ufficio di presidenza possono essere studenti non appartenenti alla cps purché appartengano ad una scuola secondaria superiore della provincia
3. Il consiglio di presidenza viene eletto dal presidente.

Comma 5/b

La Giunta:

1. Può deliberare la copertura spese di vario tipo (missione, comunicazione, cancelleria) per il presidente, i vicepresidenti e gli altri rappresentanti senza appellarsi alla Plenaria

Comma 6

L'Assemblea Plenaria:

1. E' composta da tutti i rappresentanti delle scuole medie superiori statali e non statali della Provincia di Lecco;
2. I rappresentanti delle scuole devono essere due per ogni istituto. In casi particolari di sedi distaccate con un unico preside si può prendere in considerazione la possibilità di avere quattro rappresentanti.

Comma 7

Le Commissioni di Lavoro:

1. Vengono formate da studenti che vogliono collaborare per lo sviluppo di un progetto e hanno un loro presidente e un verbalizzatore;
2. Possono far richiesta di un budget per la realizzazione di un determinato progetto.
3. Possono nascere spontaneamente oppure essere richieste dalla plenaria

Comma 8

Il Docente Referente:

1. Il Docente referente della Consulta è il principale tramite tra la Consulta e il Provveditorato agli Studi.
2. Il Docente referente collabora con gli studenti per garantire la funzionalità operativa della Consulta.
3. Deve la legalità di tutto ciò che riguarda l'ambito amministrativo e finanziario e dunque deve avere la possibilità di conoscere tutte le spese.
4. Partecipa a tutti i lavori della Consulta nel rispetto dell'autonomia della Consulta e dei singoli componenti di essa. Deve rispettare l'autogestionalità della Consulta e non può influenzare le linee di indirizzo della Consulta stessa.
5. Il Docente referente si deve inoltre occupare di tutte le mansioni burocratiche che gli studenti facenti parte della Consulta non possono seguire poiché impegnati negli orari scolastici.

**CONVOCAZIONE LAVORI PREPARATIVI E
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
DELLA CONSULTA**

ARTICOLO 6

Comma I

Modalità di voto:

1. Le modalità di voto per l'elezione del presidente della consulta e dei due vicepresidenti sono le seguenti :

- tutti i componenti dell'assemblea plenaria regolarmente designati dalla scuola d'appartenenza hanno diritto di voto attivo e passivo
- chiunque può liberamente candidarsi alla carica di presidente
- verrà effettuata una sola elezione per le tre cariche
- il candidato che otterrà il maggior numero di voti verrà nominato presidente, il secondo e il terzo per numero di voti svolgeranno il compito di vicepresidenti.

Per l'elezione del delegato verrà effettuata una votazione a parte.

Il segretario verrà eletto dall'assemblea plenaria con votazione specifica

Anche all'interno della giunta e nelle commissioni qualora ce ne fosse la necessità si procederà alla votazione di più proposte.

ARTICOLO 7

La Consulta si riunisce almeno una volta ogni mese ed è possibile convocarla in via straordinaria se sussistono condizioni ed esigenze particolari.

ARTICOLO 8

Comma I

La definizione della data delle assemblee della Consulta Provinciale deve essere decisa dal Presidente e comunicata almeno i 5 giorni prima della convocazione della stessa.

Comma 2

Per quanto riguarda la Giunta, i tempi di comunicazione e di incontro possono essere più brevi e più agili al fine di facilitare i momenti di lavoro del direttivo stesso.

Comma 3

Le convocazioni devono essere fatte da parte del Csa con apposita circolare indirizzata nominalmente ai delegati nei singoli istituti in orario scolastico al fine di comunicare l'ordine del giorno , la data e l'ora dell'incontro.

ARTICOLO 9

L'ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Presidente.

ARTICOLO 10

Comma 1

Per ogni riunione è previsto il rilascio di un certificato di frequenza , al termine dell'anno scolastico verrà rilasciato attestato di partecipazione .

Comma2

AI termine di ogni incontro deve essere redatto un verbale.

Comma 3

Dopo tre assenze consecutive non giustificate il delegato decade dalla sua carica e al suo posto subentra il primo dei non eletti nel suo istituto.
Per poter ottenere l'attestato di partecipazione al termine dell'anno scolastico è necessaria la presenza ad almeno il 70% degli incontri.

ARTICOLO 11

Comma 1

Gli incontri della Consulta saranno eventualmente preceduti, nelle singole scuole, o da Assemblee d'Istituto o da riunioni del Comitato Studentesco per favorire il confronto e la partecipazione di tutti.

Comma 2

Gli studenti della Consulta avranno quindi il compito ed il dovere di riferire ai compagni le decisioni prese attraverso apposite assemblee, coinvolgendo i docenti ed i rappresentanti di classe.

Comma 3

La stampa studentesca interna agli istituti dovrà contribuire a rendere più significativo il confronto e ad alimentare il dibattito all'interno dei singoli istituti. Tutto ciò può essere fatto in collaborazione con la commissione Pubbliche Relazioni della Consulta.

SEDE RIMBORSI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 13

Comma 1

Almeno il 7% delle somme stanziare ai sensi del D. P. R. 567196 ai singoli istituti statali deve essere riservato alle spese di funzionamento, organizzazione e progettualità della Consulta Provinciale degli Studenti con un tetto massimo fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Comma 2

Il denaro deve essere depositato in un conto unico intestato alla Consulta. Questo denaro sarà a completa disposizione dei componenti della Consulta.

Comma 3

Il denaro stanziato per la Consulta serve anche per i rimborsi delle spese di viaggio dei suoi componenti.

Comma 4

Tutte le spese devono essere opportunamente documentate e il Referente della Consulta deve essere sempre a conoscenza.

Comma 5

La gestione amministrativa di questo denaro sarà fornita presso la scuola media superiore in cui sarà dislocata la sede della Consulta e sul conto della quale vi sarà un capitolo apposito per le risorse economiche della Consulta.

Comma 6

La Consulta di anno in anno dovrà concordare con la scuola alla quale si appoggia per tutte queste funzioni un margine di rimborso delle spese dalla scuola stessa sostenute.

NORME VARIE:

ARTICOLO 14

La consulta può richiedere, a seconda delle necessità, la presenza di esperti che svolgano un ruolo di consulenza tecnica e di supporto per le scelte da operare.

ARTICOLO 15

Comma I

Nell'ambito delle convenzioni che gli studenti possono stipulare, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

1. per la fruizione di locali e attrezzature all'interno di ogni istituto scolastico le modalità d'uso devono essere decise dal Consiglio d'istituto della singola scuola;
2. per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola la convenzione deve prevedere durata e modalità d'uso dei locali, il servizio di vigilanza, sicurezza, pulizia (vedi: Salvaguardia dei "ceri patrimoniali e strumentali").

Comma 2

Sono attivabili collaborazioni con enti pubblici.

ARTICOLO 16

Comma I

Lo Statuto della Consulta Provinciale degli Studenti di Lecco può essere modificato in base alle norme ministeriali che vengono emanate durante gli anni.

Comma 2

Non possono essere modificati radicalmente gli articoli 1, 2, 3 e 4 perché stabiliscono la presenza di valori di uguaglianza e democrazia all'interno della Consulta.

Il Presidente